

Richiesta di registrazione della denominazione «Carne Salada del Trentino» IGP

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV *quater* 14 marzo 2025, n. 5358 - Caminiti, pres.; Martone, est. - Salumificio Trentino S.r.l. ed a. (avv. Casini) c. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Avv. gen. Stato) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Richiesta di registrazione della denominazione «Carne Salada del Trentino» IGP.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Salumificio Trentino S.r.l., la Filiera Agroalimentare Trentina S.r.l., la Salumi Simonini S.r.l., la Salumificio E. Frachetti S.r.l., la Azzolini Lorenzo Società Agricola S.a.s., la Rivatur S.r.l., la Cabianca S.a.s. di Manzana Alessandro & C., la Al Lago S.n.c., la B&G S.n.c., la Mcv S.r.l., la Antica Croce S.n.c., la La Casina S.a.s. di Zanetti Marinella & C., la Acetaia del Balsamico Trentino S.s., la La Blu S.a.s., la Panem S.r.l., la Ristorante Alla Lega di Benedetti & C. S.a.s., la Aktivhotel S.r.l., la Trattoria Piè di Castello S.a.s. di Giorgio Benini & C., la Trattoria Belvedere di Tamburini Silvia S.a.s., la Ristorante La Terrazza S.a.s., l'Agritur Calvola, Carmellini Paolo, il Bar Ristorante Pizzeria al Lago Ledro di Spagnolli Mirko e la Hotel Cristina di Furlan Anna & C. S.a.s. - imprese trentine interessate alla produzione e/o commercializzazione del prodotto tipico locale del Trentino, denominato "carne salada" - esponevano, in punto di fatto, che in data 16 settembre 2023 vi era stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2023 della richiesta di riconoscimento come I.G.P. (indicazione geografica protetta) della "Carne Salada del Trentino", ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, da parte del Consorzio Produttori Trentini di Salumi.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. del 4 ottobre 2023, le ricorrenti - lamentando l'illegittimità di tale richiesta di registrazione - presentavano formale opposizione.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. del 17 novembre 2023, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) dichiarava ricevibile l'opposizione soltanto con riferimento ad alcune posizioni (Salumificio Trentino S.r.l., Filiera Agroalimentare Trentina S.r.l., Salumi Simonini S.r.l., Salumificio E. Frachetti S.r.l., Antica Croce S.n.c., La Casina S.a.s. di Zanetti Marinella & C., Acetaia del Balsamico Trentino S.s., Panem S.r.l., Trattoria Piè di Castello Sas di Giorgio Benini & C.), mentre per le restanti veniva affermato che "... *non risulta dimostrato l'interesse concreto, diretto e attuale, circa la richiesta di registrazione del nome indicato in oggetto.*".

Avverso la predetta determinazione, le ricorrenti presentavano, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 14 dicembre 2023, osservazioni circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere da parte di tutte le imprese firmatarie dell'atto di opposizione *de quo*.

Con comunicazione e mezzo p.e.c. del 12 gennaio 2024, prot. uscita n. 0015099, il M.A.S.A.F. - alla luce delle controdeduzioni del Consorzio Produttori Trentini di salumi - riteneva superabili le osservazioni contenute nell'atto di opposizione presentato dalle imprese ricorrenti (per le quali il predetto atto di opposizione era stato valutato ricevibile) e disponeva la chiusura del procedimento di opposizione e la trasmissione del fascicolo di domanda di registrazione alla Commissione Europea, nelle modalità previste dall'art. 11 del D.M. 14.10.2023.

1.1. Tanto premesso, con ricorso notificato l'8 marzo 2024, tempestivamente depositato, le ricorrenti in epigrafe hanno impugnato la predetta nota del M.A.S.A.F. del 12 gennaio 2024, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.2. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione articolo 8 del D.M. 14.10.2013 - omissione della riunione di pubblico accertamento - violazione dell'art. 49, comma 4, del Reg. U.E. n. 1151/2012 - omessa pubblicazione della decisione favorevole - violazione di legge, eccesso di potere e comunque insufficienza ed erroneità della motivazione, nonché travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto la procedura *de qua* (peraltro successiva ad una prima istanza di riconoscimento presentata dallo stesso Consorzio nel 2021), non sarebbe stata preceduta dalla riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8 del D.M. 14.10.2013, non potendo trovare (più) applicazione, nel caso di specie, il regime derogatorio di cui al D.M. 08.06.2020 n. 6291, previsto per la fase emergenziale della pandemia di Sars-Cov2.

1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione dell'art. 9 del D.M. 14.10.2013 e dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Reg. U.E. n. 1151/2012, dal momento che la registrazione dell'I.G.P. del prodotto tipico locale sotto il nome "Carne Salada del Trentino" avrebbe arrecato pregiudizio alla produzione e commercializzazione del prodotto medesimo, conosciuto invece *in loco* come "Carne Salada"; peraltro, tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che, in origine, la richiesta di registrazione del prodotto *de quo* era stata presentata proprio sotto il nome di "Carne Salada", salvo poi essere stato inopinatamente modificato nel corso dell'istruttoria procedimentale.

1.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 9 del D.M. 14.10.2013 - illegittima esclusione dalla

procedura di opposizione di diciotto operatori ricorrenti, per avere il M.A.S.A.F. escluso illegittimamente, dalla fase di opposizione, alcuni operatori economici contrari alla registrazione dell'I.G.P. "Carne Salada del Trentino", pur avendo dimostrato costoro di avere avuto un interesse diretto e concreto alla partecipazione alla procedura *de qua*.

1.4. Con il quarto motivo, è stata censurata la violazione dell'art. 6 lett. f) del D.M. 14.10.2013 - omessa valutazione delle informazioni relative alla rappresentatività del soggetto richiedente la registrazione del nome - violazione di legge, eccesso di potere e comunque insufficienza ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto i dati inseriti dal Consorzio dei Produttori Trentini di Salumi, quale soggetto proponente, nella relazione socio - economica, valutata ai fini dell'istanza di registrazione, non corrisponderebbero alla realtà con riferimento alla produttività ed alla rappresentatività sul territorio.

1.5. Con il quinto motivo, è stata dedotta la violazione articolo 6 lett. g) del D.M. 14.10.2013 -ingiustificata modifica della zona di produzione e di origine dell'I.G.P. - eccesso di potere e insufficienza ed erroneità della motivazione - travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, perché nel disciplinare allegato all'istanza di riconoscimento sarebbero state indicate, come zone di produzione, valli e Comuni per i quali non sarebbero rintracciabili, né documentabili riferimenti storici e produttivi riconducibili alla tradizione della "Carne Salada", come invece richiesto dall'art. 6 comma 3 lett. e) e g) del D.M. 14.10.2013.

1.4. Per tali motivi, le imprese ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato e il riesame dell'istanza mediante una nuova e diversa istruttoria.

2. In data 28 marzo 2024 si è costituito il giudizio, quale controinteressato, il Consorzio Produttori Trentini di Salumi.

3. Alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2024, fissata innanzi la Sezione Quinta - *illo tempore* competente *ratione materiae* - per la delibazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti, il Consorzio controinteressato ha rilevato a verbale che non sarebbe stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, per essere stato il ricorso introduttivo notificato presso il domicilio reale del Ministero e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato e il Presidente della Sezione, preso atto di ciò, ha disposto il rinvio alla Camera di Consiglio dell'8 maggio 2024.

4. In data 2 maggio 2024, si è costituita quindi in giudizio l'Avvocatura erariale nell'interesse del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

5. Con atto di intervento notificato il 3 maggio 2024, depositato in pari data, sono intervenute in giudizio *ad opponendum* la Coop Alto Garda S.C. e la Pregis S.p.A e., insistendo per il rigetto del ricorso.

6. Con ordinanza n. 1905/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, resa all'esito della Camera di Consiglio dell'8 maggio 2024, la Quinta Sezione ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti per l'assenza del *periculum in mora*.

7. Con memoria depositata il 30 gennaio 2025, il Consorzio controinteressato ha concluso per il rigetto del ricorso.

8. Con memoria depositata il 30 gennaio 2025, le interventrici *ad opponendum* Coop Consumatori Alto Garda S.C. e Pregis S.p.A. hanno chiesto, in via principale, dichiararsi il ricorso inammissibile, poiché l'atto gravato non sarebbe impugnabile e, nel merito, hanno concluso per il suo rigetto.

9. Con memoria depositata il 30 gennaio 2025, le imprese ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

10. Con memoria depositata in data 1° febbraio 2025, l'Avvocatura erariale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

11. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025, dopo ampia discussione orale, la causa è stata infine introitata per la decisione.

12. Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

12.1. In via preliminare, ritiene questo Collegio - in difformità con quanto sostenuto di recente dalla Quinta Sezione di questo T.A.R. (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. V, sentenza del 5 gennaio 2025, n. 149) - che il provvedimento con il quale viene disposta la trasmissione del fascicolo presso la Commissione Europea, ai fini della registrazione dell'I.G.P., ai sensi del Reg. U.E. n. 1151/2012 - oggi abrogato dal Reg. U.E. n. 2024/1143, ma applicabile *ratione temporis* al caso di specie - costituisce a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile.

Sul punto, si osserva che la procedura di registrazione di un prodotto come D.O.P. o I.G.P. è suddivisa in una prima fase, di livello nazionale, regolata dal D.M. 14.10.2013, e da una seconda fase, successiva ed eventuale, di livello comunitario, regolata dal Regolamento U.E. n. 1151/2012 (oggi abrogato e sostituito dal Reg. U.E. n. 2024/1143) di cui il citato D.M. è atto di esecuzione.

Con riferimento alla fase nazionale, secondo l'art. 9 del D.M. 14.10.2013, una volta approvato il disciplinare di produzione da parte del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella G.U. è concesso "*ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale*" la possibilità di presentare un'opposizione avverso le previsioni in esso contenute. La normativa subordina la ricevibilità dell'opposizione, oltreché alla sua tempestività, alla proposizione di eccezioni relative alla possibile confusione con un marchio già esistente ovvero alla effettiva insussistenza del legame tra territorio e prodotto tutelato, presupposto dell'approvazione del disciplinare. Una volta che il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette si sposta, esaurita l'istruttoria presso l'autorità nazionale competente, dinanzi la Commissione europea, quest'ultima deve provvedere ad esaminare la domanda di registrazione per stabilire la rispondenza ai requisiti

ed alle condizioni previste dal citato Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

In questa prospettiva, la Commissione procede non solo a verificare, formalmente, la presenza della documentazione necessaria per la registrazione ma si occupa principalmente di valutare l'effettiva sussistenza degli elementi che giustificano la richiesta di registrazione.

A seguito di tale esame, la Commissione Europea, se ritiene soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento U.E. n.1151/2012, procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del documento unico ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare, da cui decorrono, ai sensi dell'articolo 51 del citato regolamento, tre mesi entro i quali *“le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione”*.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che, è vero - come affermato nella sentenza n. 149/2025 della Quinta Sezione - che la registrazione di un prodotto come I.G.P. o D.O.P. è demandato alla positiva valutazione della Commissione Europea, ma è altrettanto vero che non si può degradare la fase nazionale a mero incombente istruttorio endo - procedimentale, privo di qualsivoglia effetto lesivo, considerato che il provvedimento di chiusura dell'eventuale fase di opposizione e successiva trasmissione del fascicolo alla Commissione Europea implica inevitabilmente che sia stato valutato positivamente il disciplinare, per come presentato dai soggetti proponenti, ex D.M. 14.10.2013, sicché può certamente sussistere un interesse (oppositivo), da parte di eventuali imprese terze, alla reiterazione dell'istruttoria finalizzata alla (ri)elaborazione di un disciplinare avente caratteristiche diverse.

Ed invero, con il presente gravame le imprese ricorrenti mirano proprio alla caducazione del provvedimento impugnato e al riesame dell'istanza presentata dal Consorzio controinteressato alla luce delle osservazioni presentate in sede procedimentale e, quindi, per la modifica e/o ritiro del disciplinare relativo alla “Carne Salada del Trentino”.

Che l'atto gravato sia impugnabile può essere desunto dalla sentenza n. 1108/2025 del Consiglio di Stato, con la quale, nel negare la legittimazione ad agire dei Comuni per la modifica di un disciplinare D.O.P., ha implicitamente dato per presupposto che anche la conclusione della fase nazionale sia giustiziabile innanzi al Giudice interno, atteso che la relativa impugnazione spetta a ogni *“persona fisica o giuridica”* purché *“avente un interesse legittimo”*, ai sensi del Reg. U.E. n. 1151/2012.

Peraltro, negare l'impugnabilità del provvedimento in questa sede gravato si porrebbe inevitabilmente in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, protetta sia a livello nazionale che comunitario e convenzionale.

Per tali motivi, le eccezioni preliminari di rito sulla dedotta natura endoprocedimentale dell'atto gravato ovvero sulla carenza (originaria) di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. da parte delle imprese ricorrenti, devono essere disattese.

12.2. Nel merito, con il primo motivo le ricorrenti lamentano la procedura *de qua* - che ha condotto al superamento dell'opposizione ed alla trasmissione del fascicolo in sede comunitaria - non sarebbe stata preceduta, come invece espressamente imposto dall'art. 8 del D.M. 14.10.2013, dalla riunione di pubblico accertamento, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati per la verifica della corrispondenza del disciplinare ai parametri del Reg. U.E. n. 1151/2012.

Secondo i ricorrenti, infatti, tale omissione procedimentale poteva essere giustificata solo durante la fase emergenziale legata all'epidemia di Sars-Cov2, in virtù della disciplina temporanea di cui al D.M. 08.06.2020 n. 6291, mentre al momento della presentazione dell'istanza di registrazione non vi erano più tali ragioni emergenziali.

La mancata convocazione della pubblica riunione avrebbe inoltre leso inevitabilmente il diritto di difesa dei ricorrenti, anche alla stregua dell'art. 49 del Reg. U.E. n. 1151/2012, secondo cui *“Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso”*.

Ritiene il Collegio che tale censura non possa essere condivisa.

A tal proposito, si evidenzia che la riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8 del D.M. 14.10.2013 non doveva essere, nel caso di specie, convocata, poiché la procedura *de qua* - facente seguito all'inoltro della (seconda) istanza di registrazione ed alla successiva pubblicazione del disciplinare sulla G.U. n. 208 del 9 settembre 2023 - costituiva a ben vedere, la prosecuzione di quella (originariamente) attivata dal Consorzio medesimo, odierno controinteressato, nel 2021 (ossia quando era ancora in vigore la legislazione emergenziale COVID-19), che aveva portato ad una prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 262 del 3 novembre 2021) del (primo) disciplinare sulla “Carne Salada”, poi oggetto di opposizione e quindi ampiamente modificato dal Consorzio proponente proprio al fine di addivenire ad una maggiore condivisione del progetto.

A tal proposito, nell'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2023, viene chiaramente rappresentata tale circostanza, *“In considerazione del fatto che il Consorzio salumi trentini proponente la domanda di registrazione di «Carne Salada», in data 15 aprile 2022, ha comunicato al Ministero e alla Provincia autonoma di Trento di aver raggiunto una composizione con diversi oppositori, sulla base di un disciplinare di produzione, contenente sia alcune modifiche rispetto a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2021, sia un nome modificato «Carne Salada del Trentino»”*.

La “seconda” pubblicazione del disciplinare in Gazzetta Ufficiale, ossia quella sul n. 208 del 9 settembre 2023, ha quindi

rappresentato, a ben vedere, una “duplicazione” di un onere procedimentale comunque già precedentemente assolto, di modo che l’incombente pubblicitario di cui all’art. 8 D.M. 14.10.2013 non doveva essere espletato, per le ragioni anzidette.

Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che la procedura facente seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2023 sia altro rispetto a quella incardinata nel 2021, non si ravvisano comunque profili di illegittimità del provvedimento impugnato, in applicazione del generale principio di cui all’art. 21, *octies*, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., poiché non risulta fornito alcun principio di prova delle diverse ragioni che le parti avrebbero potuto far valere in sede procedimentale, tali da incidere sul contenuto (finale) del provvedimento stesso.

Inoltre, occorre evidenziare come una forma di interlocuzione procedimentale tra l’Amministrazione, soggetto proponente e opposenti si è comunque in concreto verificata, dal momento che gli odierni ricorrenti hanno, per l’appunto, presentato le proprie osservazioni in sede di opposizione al disciplinare.

Ne consegue, pertanto, che, sotto tale profilo, non siano riscontrabili i dedotti profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

12.3. La reiezione del primo motivo consente al Collegio di poter respingere anche il terzo motivo di gravame, parimenti incentrato sulla dedotta illegittima violazione delle regole di partecipazione procedimentale nei confronti di quegli operatori economici non ammessi alla procedura di opposizione per carenza di interesse, dal momento che le loro ragioni sono state di fatto concretamente valutate, ancorché negativamente, dall’Amministrazione per il tramite dell’impugnazione proposta dalle altre imprese per le quali, invece, l’opposizione è stata ritenuta ricevibile.

Ed infatti, l’eventuale (ipotetico) accoglimento del presente motivo non potrebbe arrecare alcuna concreta utilità ai ricorrenti non ammessi alla procedura di opposizione, poiché ciò comporterebbe il riesame di un’istanza comunque (già) disattesa dall’Amministrazione.

Per tali motivi, anche sotto questo profilo, non sono riscontrabili vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

12.4. Con il secondo, quarto e quinto motivo - congiuntamente sindacabili, poiché strettamente connessi sotto il profilo logico - le imprese ricorrenti lamentano, in estrema sintesi, che il M.A.S.A.F. avrebbe errato nel respingere l’opposizione di cui all’art. 9 del D.M. 14.10.2013, perché l’attribuzione del nominativo “Carne Salada del Trentino” (in luogo di “Carne Salada”) non sarebbe corroborato nell’uso nei territori di origine; inoltre tale riconoscimento potrebbe addirittura arrecare un pregiudizio per tutte le imprese produttrici e/o utilizzatrici che hanno, nel corso del tempo, fatto riferimento al termine “Carne Salada”.

Il M.A.S.A.F. avrebbe, poi, irragionevolmente approvato tale dizione (“Carne Salada del Trentino”), mentre, in un primo momento, il Consorzio proponente aveva presentato l’istanza di registrazione sotto il nome di “Carne Salada”, così riconoscendo che quest’ultimo fosse il termine pacificamente usato nelle zone di produzione del prodotto stesso.

Ancora, l’istruttoria espletata dall’Amministrazione sarebbe incompleta, lacunosa e contraddittoria, dal momento che non avrebbe tenuto in considerazione i dati della produzione (pari soltanto al 15,03% dell’intera produzione di Carne Salada nell’anno 2019) e, quindi, della rappresentatività del Consorzio stesso, in virtù di quanto richiesto dall’art. 6, lett. f) D.M. 14.10.2013.

Infine, il M.A.S.A.F. sarebbe incorso nella violazione dell’art. 6, lett. g) del D.M. 14.10.2013 in ragione della asserita ingiustificata modifica della zona di produzione e di origine della denominazione oggetto dell’istanza del Consorzio dei Produttori Trentini di Salumi.

12.5. Ritene il Collegio che tali doglianze non siano di positiva condivisione.

12.5.1. In via preliminare, giova premettere che le valutazioni espresse dall’Amministrazione *in subiecta materia* sono espressione della discrezionalità tecnica ed, in quanto tali, censurabili innanzi al Giudice Amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ovvero per manifesti errori sui presupposti di fatto.

In particolare, l’art. 3 del D.M. 14.10.2013, prevede che “1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome da proteggere come D.O.P. o I.G.P., quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche; f) gli elementi che stabiliscono: i) per le D.O.P., le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico; ii) per le I.G.P., la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica; g) il nome e l’indirizzo dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto e l’eventuale logo della D.O.P o I.G.P.”.

12.5.2. Ciò chiarito, si osserva che l'utilizzo del nominativo "Carne Salada del Trentino" non presenta profili di irragionevolezza o illogicità manifesta, dal momento che esso è del tutto identico a quello adoperato dagli odierni ricorrenti nelle proprie produzioni e/o commercializzazioni, ma con l'aggiunta del luogo di origine (ossia il Trentino) del prodotto stesso, resosi necessario - a seguito di suggerimento, in tal senso, da parte della Provincia Autonoma di Trento in sede procedimentale - al fine di scongiurare l'eventuale reiezione dell'istanza di registrazione in sede europea per genericità, dal momento che l'art. 6, par. 1 del Reg. n. 1151/2012, prevede, per l'appunto, che *"I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette"*.

Sotto questo profilo, è stato efficacemente evidenziato dal Consorzio controinteressato e dall'Amministrazione, come la maggior parte dei prodotti riconosciuti come I.G.P. o D.O.P. presentino comunque accanto al nominativo del prodotto anche quello del luogo di provenienza, essendo le ipotesi di prodotti privi di tale indicazione assolutamente eccezionali. La scelta, quindi, di apporre al nominativo della "Carne Salada" la provenienza geografica di origine si presenta quindi come assolutamente comprensibile, logica, razionale e pertinente con le finalità di cui all'art. 6 del Reg. n. 1151/2012.

12.5.3. Per quel che concerne, poi, il profilo inerente ai pregiudizi che potrebbero subire le imprese ricorrenti dall'eventuale riconoscimento del prodotto I.G.P. di che trattasi, si evidenzia che tale censura, per un verso, è stata articolata genericamente, in quanto sono stati prospettati danni meramente ipotetici e vaghi, e per altro verso, non risulta comunque condivisibile nel merito, poiché non è dato comprendersi in che modo la registrazione dell'I.G.P. potrebbe impedire la produzione e/o la commercializzazione del medesimo prodotto tipico locale ovviamente senza il marchio I.G.P..

12.5.4. Quanto, poi, al rilievo secondo cui esisterebbe materiale (nel dettaglio, rappresentazioni fotografiche, grafiche e stradali) con l'uso del nominativo "Carne Salada", ritiene questo Collegio che esso non è un elemento dirimente ai fini del decidere, sia perché tale assunto è stato smentito da altra documentazione, pure esibita in giudizio di senso diametralmente apposta (e quindi comprovante l'uso nel tempo del nominativo "Carne Salada del Trentino"), sia perché l'apposizione nel nominativo del luogo geografico di provenienza è, come già detto, assolutamente ragionevole.

Pertanto, è del tutto irrilevante che la "Carne Salada" abbia ottenuto il riconoscimento De.Co. - circostanza questa valorizzata dalle imprese ricorrenti - trattandosi di una registrazione diversa e non sovrapponibile con quella I.G.P. o D.O.P..

L'Amministrazione, quindi, non ha commesso errori gravi e manifesti in sede di istruttoria, avendo adeguatamente valutato tutto il materiale probatorio esibito in sede procedimentale dalle parti interessate e ritenuto condivisibili le controdeduzioni presentate dal Consorzio controinteressato.

12.5.5. Per quanto riguarda, inoltre, gli ulteriori profili inerenti il dedotto difetto di rappresentatività del Consorzio proponente, ritiene ancora il Collegio che trattasi di doglianze irrilevanti e inconferenti, in quanto l'elemento rappresentativo risulta determinante soltanto qualora vi siano una pluralità di istanze di riconoscimento di I.G.P. o D.O.P. ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 14.10.2013, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato sia immune dai vizi lamentati.

12.5.6. Infine, per quanto attiene la censura, invero assai generica, relativa alla (parziale) modifica dei territori in cui si produce la "Carne Salada del Trentino", si evidenzia che tale decisione è stata giustificata dal rilievo secondo cui l'estensione in parola sarebbe dipesa dalle osservazioni presentate in sede procedimentale per le quali anche in tali zone vi sarebbe stata la diffusione di tale salume.

Ne consegue, pertanto, che l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione delle regole di cui al D.M. 14.10.2013, avendo valutato in modo incensurabile, sotto il profilo tecnico - discrezionale, l'istanza presentata dal Consorzio controinteressato, per cui il provvedimento impugnato non presenta, neanche sotto questo aspetto, alcun profilo di illegittimità.

12.6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in favore dell'Amministrazione resistente, del Consorzio controinteressato e delle intervenienti *ad opponendum*, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti in epigrafe al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compensi professionali, in favore: a) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro *pro tempore*, nella misura di Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre accessori, come per legge, se dovuti; b) del Consorzio Produttori Trentini di Salumi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella misura di euro 1.000,00 (Mille/00), oltre accessori, come per legge, se dovuti; c) della Coop Consumatori Alto Garda Soc. Coop. e di Pregis S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre accessori, come per legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it